

CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI "MICROCREDITO SOCIALE"
CON GARANZIA DEL COMUNE DI GROSSETO

fra

Il COMUNE DI GROSSETO, CF xxxx in persona del Sindaco/ Dirigente,.....

e

xxxxxxx con sede in xxxxxxx, CF xxxxxxx in persona del xxxxxxx, di seguito "Banca";

PREMESSO CHE

- Il Comune di Grosseto, grazie alla diretta conoscenza dell'economia del territorio e delle famiglie residenti, quale promotore dell'iniziativa, coerentemente con le proprie finalità, intende sostenere le famiglie ed i singoli soggetti che debbano affrontare situazioni di emergenza economica causate o rafforzate dall'attuale contesto economico-sociale dovuto all'emergenza epidemiologica COVID19 così da poter affrontare con più serenità la vita quotidiana e la ripresa lavorativa;
- La Banca ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- È obiettivo condiviso delle parti quello di rendere possibile e poco oneroso l'accesso al credito da parte delle fasce più svantaggiate della popolazione, non in grado di accedere al normale circuito creditizio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto e finalità della convenzione

La presente Convenzione è finalizzata alla erogazione di "Microcredito Sociale", volto a fronteggiare condizioni di particolare e/o temporaneo disagio di famiglie o singole persone, nell'ambito di esigenze abitative, tutela della salute, percorsi educativi e formativi, sviluppo e/o miglioramento delle condizioni sociali economiche o lavorative. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere concessi finanziamenti per: pagamento di affitti e/o bollette arretrati, spese sanitarie, pagamento caparra e prime mensilità per l'affitto di un nuovo appartamento, acquisto mobilio, acquisto mezzi di trasporto per recarsi al lavoro, spese per la formazione professionale o per l'istruzione scolastica dei figli, spese per l'adeguamento delle attività lavorative a normative sanitarie e di sicurezza. È compreso anche il ripianamento di situazioni debitorie pregresse, purché connesso a situazioni patologiche, grave disagio sociale, gravi problematiche familiari ed economiche.

2. Soggetti Beneficiari

Famiglie e singole persone residenti nel Comune di Grosseto, ritenute in grado di sostenere e restituire il prestito, ma che non hanno le caratteristiche per accedere ai normali canali del credito, purché almeno uno dei soggetti da finanziare sia titolare di un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, nonché lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, titolari di attività individuali e libero professionali.

Rientrano anche i soggetti che si trovino in stato di usura, preusura o sovraindebitamento, purché possa essere escluso il ricorso a procedure concorsuali o di esdebitazione.

3. Condizioni economiche e modalità di erogazione

Termini e condizioni economiche:

- Importo finanziabile minimo € 500 – massimo € 3.000;
- Durata minimo 6 mesi – massimo 36 mesi (dei quali massimo 2 di preammortamento);
- Tasso di interesse - 2,00% fisso;
- Commissioni di erogazione - nessuna;

- Commissioni incasso rata - nessuna;
- Commissione per estinzione anticipata - nessuna;
- Imposte - recupero dell'importo previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- Modalità pagamento rate - in contanti presso gli sportelli della Banca o con addebito su conto corrente;
- Periodicità delle rate - mensile;
- Tempi di istruttoria ed erogabilità - entro 15 giorni lavorativi dalla firma della domanda di finanziamento e dalla ricezione della documentazione completa, le domande esaminate e valutate come "finanziabili" saranno erogabili;
- Modalità di erogazione per cassa presso gli sportelli della Banca o con accredito in conto corrente.

4. Modalità di presentazione delle domande

Il Comune, attraverso i propri uffici, cura la raccolta e la compilazione della documentazione di seguito elencata e provvede ad inviarla alla Banca, anche in formato elettronico, accompagnata da una relazione (istruttoria "sociale") contenente un parere circa la corrispondenza della domanda presentata rispetto allo stato dei soggetti ed alle finalità, come al precedente punto 1:

- Scheda informativa
- Copia del/dei documento/i di identità, in corso di validità, del/dei richiedente/i
- Copia della Tessera Sanitaria
- Autocertificazione relativa allo stato di famiglia
- Ultima dichiarazione dei redditi disponibile (CU, 730 o Unico)
- Ultime 2 buste paga o altri documenti comprovanti i redditi percepiti
- Copia ultimo estratto conto bancario o postale, se esistente

Nel caso in cui non sia possibile l'invio in formato elettronico, la documentazione potrà essere consegnata a mano, previo appuntamento al seguente indirizzo.....

Il soggetto beneficiario dovrà successivamente recarsi presso lo sportello scelto della Banca per sottoscrivere la documentazione e la modulistica necessaria affinché la Banca possa dare corso all'istruttoria.

5. Istruttoria e concessione del finanziamento

Non appena verificata la completezza della documentazione necessaria e sottoscritta la richiesta di finanziamento, la Banca analizzerà e deciderà, in assoluta autonomia, il merito creditizio delle operazioni proposte.

L'erogazione dei finanziamenti positivamente deliberati potrà perfezionarsi solo a seguito della ammissione alla garanzia, in conformità alla procedura disciplinata al successivo articolo 6.

6. Operatività della garanzia

Il Comune di Grosseto nella sua veste di garante, attraverso proprie risorse depositate su un apposito conto corrente acceso presso la Banca, presta garanzia nei confronti della Banca finanziatrice, fino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 (di seguito Fondo, nel caso di più banche interessate andrà suddiviso il fondo). Tale somma si intende costituita in pegno, a garanzia dei finanziamenti che verranno concessi.

È facoltà del garante finanziare ulteriormente il Fondo, nel caso si intenda potenziare il progetto.

La garanzia concessa dal Garante è irrevocabile ed incondizionata, è gratuita per il beneficiario, ed è a copertura del 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. Sui finanziamenti garantiti non possono essere acquisite ulteriori garanzie personali, reali, bancarie o assicurative.

Per particolari situazioni, al fine di agevolare una positiva delibera del finanziamento, il garante potrà liberamente decidere di innalzare la garanzia concessa fino al 100% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, dandone specifica comunicazione alla Banca.

Ammissione alla garanzia

La Banca comunicherà al Comune Garante gli esiti delle pratiche esaminate, attraverso l'invio di una scheda descrittiva delle stesse.

Per le domande positivamente deliberate:

- la Banca richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo.
- Il Garante comunica alla Banca l'ammissione alla garanzia e la relativa percentuale (minimo xxx%, massimo xxx%)

Per le domande rifiutate:

- Il Comune di Grosseto, esaminata la scheda descrittiva inviata dalla Banca, valuta se proporre nuovamente all'esame della Banca la domanda, dando disponibilità ad un incremento della percentuale di garanzia del Fondo.

La Banca, avuta conferma di ammissione alla garanzia del Fondo, provvede a contattare il/i richiedente/i al fine di procedere alla erogazione del finanziamento e, ad operazione perfezionata, ne dà comunicazione al Comune.

L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

La Banca con cadenza almeno annuale informa il Comune sullo stato della restituzione dei finanziamenti erogati, per i quali è stata concessa la garanzia.

Attivazione della garanzia. In caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili consecutive, la Banca invia un sollecito di pagamento al soggetto inadempiente, dandone comunicazione al Comune.

Nel caso di mancato pagamento di 3 rate consecutivamente scadute, la Banca procede ad attivare la garanzia per il recupero dell'esposizione in essere, dandone apposita comunicazione al Comune.

Alla scadenza del periodo di rimborso, nel caso vi sia anche una sola rata insoluta, la Banca invia un sollecito di pagamento al soggetto inadempiente e, se l'esposizione residua non viene saldata entro 30 giorni dall'invio del sollecito, procede ad attivare la garanzia per il recupero dell'esposizione in essere, dandone apposita comunicazione al Comune.

Le richieste di attivazione della garanzia devono indicare l'importo complessivo della esposizione residua del finanziamento, comprensivo di capitale, interessi contrattuali e di mora, alla data della comunicazione, ed i dietimi giornalieri, validi ameno per i successivi 15 giorni.

Ricevuta la richiesta di attivazione della garanzia, il Comune provvede prontamente, e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, a liquidare alla Banca l'importo dovuto, decurtando il Fondo.

Nel caso in cui, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la Banca riverserà prontamente al Fondo le somme riscosse per capitale, interessi contrattuali e di mora, nella misura del debito estinto garantita dal Fondo.

A seguito della liquidazione dell'importo garantito, per tale importo il Comune è surrogato nei diritti della Banca.

In fase di prima applicazione, le parti possono concordare eventuali aggiustamenti tecnici che si rendessero necessari al fine del miglioramento della operatività del sistema di garanzia.

7. Moltiplicatore

Il totale dei finanziamenti erogabili dalla Banca potrà raggiungere tre volte la consistenza puntuale del Fondo.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione, se non diversamente indicato, saranno fatte fra le parti attraverso il servizio di posta elettronica (email), ai seguenti indirizzi:

Comune: xxxxxxxx

Banca: xxxxxxxx

9. Validità della convenzione

La presente Convenzione ha validità fino ad esaurimento del Fondo, fatta salva la facoltà di recesso delle parti, da comunicarsi con un preavviso di almeno 30 giorni, trascorsi i quali non sarà più possibile erogare nuovi finanziamenti, compresi quelli eventualmente in istruttoria o deliberati ma non ancora erogati.

Il Comune di Grosseto rimarrà comunque obbligato, come previsto dall'articolo 6, fino ad esaurimento del Fondo, o fino al completo rimborso di tutti i finanziamenti erogati.

Grosseto, _____

.